

Unione Province d'Italia



UPI

Statuto Upi

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

A second handwritten signature in black ink, located below the first one on the right side of the page.

Testo approvato dall'Assemblea Congressuale delle Province Italiane

Roma, 28 gennaio 2015

A third handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

**Art. 1
DENOMINAZIONE E SEDE**

È costituita dal 1908 l'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.

**Art. 2
SOCI**

Sono soci dell'Unione, mediante formale deliberazione degli organi competenti, le Province italiane **Enti di area vasta**. Le Province assumono pertanto i diritti e gli obblighi di associate agli effetti del presente Statuto

**Art. 3
UNIONI REGIONALI**

Le Province esistenti nell'ambito di ciascuna Regione, si riuniscono nelle rispettive Unioni regionali, secondo criteri di piena autonomia. Le Unioni regionali, sulla base di idonee forme di coordinamento, concorrono alla definizione e all'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dall'Unione nazionale. In particolare le Unioni regionali sono interlocutrici primarie e di rappresentanza delle politiche provinciali nei confronti delle rispettive Regioni.
Per la migliore attuazione delle politiche regionali, le Unioni regionali si raccordano e collaborano attraverso idonee forme, con le altre Associazioni delle autonomie locali. **I Presidenti delle Unioni Regionali sono componenti di diritto del Comitato Direttivo Upi come previsto dall'articolo 5 lettera b) del presente Statuto.**

**Art. 4
SCOPI**

L'Unione promuove e potenzia, nel rispetto dell'autonomia delle associate, l'attività delle Province al fine di realizzare un ordinamento amministrativo in cui le Province siano rappresentative degli indirizzi globali delle popolazioni residenti nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali.
L'Unione rappresenta le Province nei confronti del Parlamento, del Governo e degli altri organi centrali dello Stato, degli organismi comunitari nonché, d'intesa con le Unioni regionali interessate, nei confronti delle Regioni.
L'Unione cura tutti i problemi che investono l'Ente provincia, esplicando ai fini della loro risoluzione anche le opportune azioni di collegamento con gli altri organismi rappresentativi degli enti locali.
Ai fini indicati nei commi precedenti l'Unione intraprende altresì tutte le iniziative di ricerca, di studio, di divulgazione, che consentano di stimolare e promuovere lo sviluppo, nel quadro della valorizzazione complessiva delle autonomie locali, dell'Ente provincia sotto i profili della democraticità, dell'efficienza e della partecipazione popolare. A tal fine promuove presso le associate iniziative e ricerche che consentano di riequilibrare la rappresentanza di genere e le pari opportunità. In particolare convoca convegni per la trattazione di temi specifici inerenti al settore e nomina esperti e commissioni, temporanee o permanenti, per lo studio di determinati problemi.
L'Unione collabora con l'A.R.A.N. (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche amministrazioni) e con le Organizzazioni sindacali sulle tematiche riguardanti il personale provinciale, ed in particolare, esprime pareri sul trattamento giuridico ed economico dello stesso.
È fatto obbligo all'Unione di:
- devolvere il patrimonio dell'associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, in un'ottica puramente "non profit" ad altra associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta per legge;
- redigere e approvare annualmente il bilancio di previsione e un rendiconto economico e finanziario;
- disciplinare uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- rispettare l'eleggibilità libera degli organi, con principio del voto singolo, la sovranità dell'assemblea sociale, la pubblicità delle convocazioni, dei bilanci, delle delibere;
- rispettare l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo.

**Art. 5
ORGANI**

Sono organi dell'Unione
a) l'Assemblea Generale
b) il Comitato direttivo
c) il Presidente
d) il Collegio dei Revisori dei conti.

La durata in carica degli organi è fissata in 4 anni. Essere Presidente o consigliere provinciale in carica è condizione preliminare e necessaria per poter far parte di qualsiasi organo dell'Unione. In attuazione del principio di democrazia paritaria gli organi dell'Unione sono costituiti in modo da garantire l'equilibrio della rappresentanza di genere. La carica di componente di uno degli organi dell'Unione si perde automaticamente cessando dalle funzioni di Presidente o consigliere provinciale. **Il Comitato Direttivo resta in carica fino allo svolgimento dell'Assemblea generale congressuale.**



Art. 6
L'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale delle Province è costituita:

- a) dai Presidenti di Provincia o loro delegati;
- b) dai Presidenti delle Unioni regionali o loro delegati;
- c) da un numero di consiglieri pari ad uno ogni 300.000 abitanti o frazioni eletti dalle rispettive Unioni regionali, garantendo comunque la presenza di almeno un consigliere per Provincia.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria su richiesta di un quarto dei suoi componenti o per decisione del **Comitato Direttivo** nonché su richiesta di almeno quattro Unioni regionali e comunque almeno una volta l'anno.

Art. 7
COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale:

- a) discute i problemi e gli aspetti più importanti della vita e dell'azione delle Province;
- b) determina gli indirizzi politici e programmatici dell'azione dell'Unione;
- c) propone agli altri organi dell'Unione indicazioni ed orientamenti sui temi amministrativi e legislativi che riguardano l'attività delle Province;
- d) elegge il Presidente dell'Unione;
- e) approva le modifiche dello Statuto;
- f) delibera eventuali esclusioni di associate per azioni in contrasto con gli scopi dell'Unione;
- g) esamina ogni altra questione che sia ad essa sottoposta dal **Comitato Direttivo**;
- h) fissa l'entità del contributo associativo annuale.

L'Assemblea generale, rinnovata ai sensi dell'art. 6, come Assemblea congressuale, si riunisce **entro 60 giorni dalla scadenza del mandato amministrativo provinciale del Presidente dell'Associazione** per il rinnovo degli organi dell'Unione. **L'Assemblea Generale delibera validamente a maggioranza dei presenti.**

Art. 8
CONVOCAZIONE E RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea è convocata dal Presidente su decisione del **Comitato Direttivo**, per mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno 30 giorni prima della data di riunione. Le associate che intendano proporre l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno dell'Assemblea devono farli pervenire al Presidente almeno 10 giorni prima della data di riunione e il Presidente dovrà darne notizia agli organi direttivi della Associazione e alle associate almeno 5 giorni prima della data dell'Assemblea. Le deliberazioni sono adottate a **maggioranza dei presenti**.

Art. 9
IL COMITATO DIRETTIVO

Il **Comitato Direttivo** è composto dal Presidente dell'Unione e da **29 componenti: i 18 Presidenti delle Unioni regionali e 11 componenti nominati dal Presidente**. Tali cariche non sono cumulabili con altre dell'Unione.

Il **Comitato Direttivo**:

- a) adotta tutti i provvedimenti necessari che non siano, a termine del presente Statuto, riservati ad altri organi dell'Unione;
- b) provvede alle nomine dei rappresentanti dell'Unione nelle sedi istituzionali;
- c) **approva** il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) definisce gli indirizzi per l'organizzazione della struttura.

Il **Comitato Direttivo** delibera validamente a maggioranza dei presenti.

Art. 10
IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Unione e ne è il legale rappresentante. Presiede l'Assemblea generale e il **Comitato Direttivo**. **Nomina 11 componenti del Comitato Direttivo**. Cura l'attuazione delle decisioni politiche assunte dagli organi collegiali dell'Unione.

Art. 11
I VICEPRESIDENTI

I vicepresidenti coadiuvano il Presidente nelle funzioni di rappresentanza dell'Unione e durano in carica quanto il **Comitato Direttivo**. Il Presidente nomina **due** vicepresidenti tra i componenti del Comitato Direttivo, **indicandone uno con funzioni di vicario**.

Art. 12
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da **tre componenti nominati dal Comitato Direttivo** tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti e svolge compiti di verifica e controllo contabile. Il Collegio elegge fra i suoi componenti il Presidente il quale riferisce al **Comitato Direttivo** sulla regolarità dei rendiconti in sede di approvazione degli stessi.

Articolo 13
COMITATO DI COORDINAMENTO ANCI UPI

E' costituito un Comitato di coordinamento composto dal Presidente dell'Anci, dal Presidente dell'Upi, da 3 Sindaci e da 2 Presidenti di Provincia.

Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove i processi di integrazione e coordinamento al fine di definire posizioni politico istituzionali unitarie nelle sedi istituzionali;
- b) condivide strategie unitarie al fine di rendere più efficienti i rapporti tra le associazioni nazionali e le associazioni regionali;
- c) sostiene il processo di integrazione delle strutture tecniche al fine di assicurare la massima efficienza, semplificazione e razionalizzazione dei costi.

Il Segretario Generale dell'ANCI e il Direttore Generale dell'UPI provvedono all'attuazione degli indirizzi e delle decisioni adottate dal Comitato.

Art. 14
DIRETTORE GENERALE

Il Direttore generale, nominato dal **Comitato direttivo**, è responsabile della struttura e ne definisce l'organizzazione. È capo del personale dell'Unione e sovrintende al regolare svolgimento degli uffici e delle società. **Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo**. Partecipa in qualità di segretario alle riunioni degli organi dell'Unione. Cura l'attuazione delle decisioni assunte dagli organi dell'Unione e degli impegni di bilancio

Art. 15
L'ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

